

STATUTO

**SERENA DIMORA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ITTIRI SS VIA ANTONIO MANCA 1

Numero REA: SS - 211781

Codice fiscale: 02875410900

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al rep. 6.996/5.900	
STATUTO DELLA SOCIETÀ	
"SERENA DIMORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	
A RESPONSABILITÀ LIMITATA"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
Art. 1 - Denominazione e sede	
E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata ""SERENA DIMORA SO-	
CIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con	
sede in Ittiri.	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali,	
agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Art. 2 - Durata	
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà	
essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
zienti.	
TITOLO II	
SCOPO – OGGETTO	
Art. 3 - Scopo mutualistico e Oggetto sociale	
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il	
perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari-	
assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.	
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mon-	
diale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	

	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito co-
	munitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni
	pubbliche.
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo so-
	cio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala loca-
	le, nazionale e internazionale.
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle
	risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà so-
	ciale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori –
	l'autogestione responsabile dell'impresa.
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in
	forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavora-
	tiva ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del rag-
	giungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ul-
	teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma
	ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito rego-
	lamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi
	che costituiscono oggetto della sua attività.
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono
	rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere ri-
	spettata anche nella ripartizione dei ristorni.

	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come sopra definito, nonché i re-
	quisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto
	le seguenti attività socio-sanitarie ed educative:
	1. gestione di servizi sanitari svolti in modo diretto, indiretto, in convenzione o in coll-
	borazione cn altre cooperative, o attraverso consorzi, associazioni temporanee di impre-
	se, contratti di rete, o altre forme associative quali:
	a) gestione di ospedali di comunità, hospiceHRSA;
	b) gestione i reparti di qualsiasi specialità medica (quali, a mero titolo esemplificativo:
	lungodegenza, riabilitazione);
	c) gestione di ambulatori e studi diagnostici di qualsiasi tipo, quali radiologia, dentistici,
	medici, infermieristici, fisiatrici, di logopedia, pediatrici, ambulatori polifunzionali anche
	attrezzati ad effettuare prelievi del sangue e conseguentemente le analisi di laboratorio di
	tutti i tipi, para farmacie (nel rispetto dei requisiti di legge) ;
	d) gestione e organizzazione di tutti i servizi sanitari e sociali erogabili a domicilio, quali,
	a mero titolo esemplificativo, "Assistenza Primaria Territoriale" sia a livello ambulatoria-
	le che a domicilio e in strutture sanitarie (quali ospedali di comunità e hospice e reparti
	di lungo degenza e di assistenza post operatoria);
	e) gestione e organizzazione di tutte le attività caaratterizzanti un pronto soccorso, dalle
	attività di trasporto a quelle cure in emergenza bordo e Domiciliare Integrata (ADI) e in
	particolare:
	I. ADI - A: assistenza domiciliare riabilitativa sanitaria.
	II. ADI - B: assistenza domiciliare infermieristica sanitaria.
	III. ADI - C: assistenza domiciliare programmata sanitaria.

	IV. ADI - D: assistenza domiciliare integrata sanitaria (cure palliative)	
	V. ADI - E: assistenza ospedaliera a domicilio (sanitaria).	
	VI. ADI - con intervento socio assistenziale;	
	f) gestione di qualsiasi tipo di mezzo di trasporto e di strutture mobili attrezzate per la	
	medicina di urgenza;	
	g) gestione di centri per la cura della corretta alimentazione, dietetico nutrizionali, centri	
	per la cura della persona, centri sportivi e fitness e centri benessere, anche attraverso la	
	collaborazione di medici specialistici e non, personale ausiliario per l'attività di supporto	
	medico e specializzato;	
	h) servizi di pulizie, guardaroba, lavanderia, nonché segreteria, archiviazione, elaborazio-	
	ne dati, in funzione e collegati alle attività dell'oggetto sociale;	
	2. servizi socio sanitari, educativi, di assistenza domiciliare, o ambulatoriale, o in comu-	
	nità e simili in favore di anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, malati di Aids, soggetti	
	diversamente abili e minori;	
	3. servizi di accoglienza residenziale e semi-residenziale (centro diurno) per persone an-	
	ziane autosufficienti e non autosufficienti, persone affette da disturbi psichiatrici, non-	
	chè persone in stato di disagio sociale, in residenze protette e/o semi-protette, centri di	
	servizi (case di riposo) comunità alloggio e simili;	
	4. servizi di accoglienza sia residenziali che in centro diurno e domiciliari, rivolti a sog-	
	getti affetti da Alzheimer ;	
	5. servizi di riabilitazione ed attività rieducative rivolte alla persona;	
	6, attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure presso	
	centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;	
	7. servizi di mensa, preparazione e distribuzione pasti, nello svolgimento delle attività	
	dell'oggetto sociale;	

	8. attività di formazione diretta, organizzazione corsi di formazione specializzati, orga-	
	nizzazione convegni, incontri e altre manifestazioni inerenti all'attività dell'oggetto socia-	
	le;	
	9. servizi di consulenza per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo di realtà ope-	
	ranti nelle attività dell'oggetto sociale;	
	10. servizi di produzione e commercializzazione di pubblicazioni, libri, riviste specializ-	
	zate e qualsiasi altro strumento atto a diffondere e promuovere una cultura sanitaria, so-	
	ciale e d educativa, dell'infanzia, dei minori, degli anziani, delle persone diversamente	
	abili, dei disabili in genere, di pace e solidarietà;	
	11. attività di sensibilizzazione e promozione delle strutture pubbliche e private operanti	
	nel territorio sulle tematiche dell'accoglienza e dei bisogni socio sanitari ed educativi del-	
	le persone;	
	12. attività di promozione e di sensibilizzazione delle istituzioni a favore delle persone	
	deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa po-	
	trà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-	
	liare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle atti-	
	vità sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	

	per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
	TITOLO III
	SOCI COOPERATORI
	Art. 4 - Soci cooperatori
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
	1)- <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e

	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attra-
	verso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della
	propria mansione, capacità di lavoro in équipe e/o in coordinamento con gli altri soci e
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello
	scopo mutualistico ed adesione al medesimo;
	2)- <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente,
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei li-
	miti previsti dalla legge;
	3)- <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della
	cooperativa.
	Possono essere <u>soci cooperatori anche le persone giuridiche</u> , pubbliche e private, nei cui
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a
	ciascuna delle categorie su indicate.
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati,
	nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Coope-
	rativa.
	Art. 5 - Categoria speciale di soci
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi
	dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati
	dal presente articolo.
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inse-

9 di 29

denti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a)- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b)- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c)- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d)- la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e)- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f)- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell'articolo 38 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo	
	5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 - Conferimenti e Quote	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti e sono rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 8 - Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a)- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	

	domanda di ammissione;
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione
	del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
	b)- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli
	organi sociali.
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comu-
	nicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni
	hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.
	Art. 10 - Recesso del socio
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il
	socio sovventore, può recedere il socio:
	a)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b)- che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi
	sociali;
	c)- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla
	quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;
	d)- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.
	Il recesso non può essere parziale.
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso
	di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessan-
	ta giorni dalla ricezione e trasmettere, non oltre i seguenti dieci giorni, la relativa comu-
	nicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego

	il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre oppo-
	sizione innanzi al Collegio Arbitrale.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del
	provvedimento di accoglimento della domanda.
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del prov-
	vedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro
	instaurati.
	Art. 11 - Esclusione
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti
	dalla legge, nei confronti del socio che:
	a)- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che
	abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
	b)- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo
	statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto
	mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a cinque
	giorni per adeguarsi;
	c)- previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro cinque
	giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute
	alla Società a qualsiasi titolo;
	d)- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
	e)- nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure com-
	metta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto
	di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro ai sensi dell'articolo 38 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 12 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 - Rimborso della quota	
	I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	

	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio.	
	Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi	
	o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) an-	
	ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rap-	
	porto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto con delibera dell’Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell’articolo 12, lettere b), c) e d) dovranno provvedere	
	al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal re-	
	golamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del	
	sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento	
	danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’articolo 1243	
	del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l’esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza	
	della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del	
	socio defunto.	
	TITOLO IV	

	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n.59.	
	Art. 16 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Or-	

	gano Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 - Diritti dei soci sovventori	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a)- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b)- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c)- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;	
	d)- i voti spettanti al socio sovventore saranno determinati in assemblea al momento dell'ingresso del socio sovventore in cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e)- i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi cinque anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

	a)- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore mi-
	nimo pari ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da
	ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
	b)- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenzia-
	mento aziendale;
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci
	deceduti;
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sen-
	si del precedente articolo 9;
	4) dalla riserva straordinaria;
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
	Art. 21 - Vincoli sulle quote e loro alienazione
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute
	con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.
	Art. 22 - Bilancio d'esercizio
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del
	progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esi-
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo ammini-

	strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bi-	
	lancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali desti-	
	nandoli:	
	a)- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b)- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge mede-	
	sima;	
	c)- a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d)- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	e)- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbliga-	
	torie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci	
	non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 - Ristorni	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni,	
	nel rispetto della normativa vigente.	
	TITOLO VI	

	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 - Organi sociali	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a)- l'Assemblea dei soci;	
	b)- l'Organo amministrativo;	
	c)- l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Art. 25 - Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea:	
	a)- approva il bilancio e destina gli utili;	
	b)- delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	c)- procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	d)- procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;	
	e)- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	f)- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	g)- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	h)- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente	
	statuto;	
	i)- delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j)- approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01	
	e gli eventuali regolamenti interni;	
	k)- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	l)- nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	m)- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presen-	

	te Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell’Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve essere	
	redatto da un Notaio.	
	L’Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’articolo 27.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo	
	creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, fa-	
	cendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non	
	oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 26 - Convocazione dell’Assemblea	
	L’Assemblea viene convocata, dall’Organo amministrativo, con avviso contenente l’or-	
	dine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L’Assemblea è convocata	
	presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova	
	la sede sociale, purché in Italia.	
	L’avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata	
	ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell’adunanza.	
	In alternativa, l’Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai	
	soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell’Assemblea.	
	L’Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’articolo 23.	
	L’Assemblea inoltre può essere convocata dall’Organo amministrativo ogni volta esso	
	ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30	

	(trenta) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Control-	
	lo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa valida-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei membri dell'Organo di Controllo, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli	
	oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
	comma del successivo articolo 29.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasforma-	
	zione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 28 - Voto ed intervento	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro	
	che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora	
	nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massi-	
	mo di due voti come deliberato in assemblea al momento dell'ingresso in cooperativa.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20.	

	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
	audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
	a)- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di pre-
	sidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
	b)- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assem-
	bleari oggetto di verbalizzazione;
	c)- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla vo-
	tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
	d)- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalita-
	ria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti po-
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il
	Presidente e il soggetto verbalizzante.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea,
	hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sov-
	ventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal co-
	niuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano
	all'impresa.
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante
	oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro	
	metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano,	
	per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua as-	
	senza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'As-	
	semblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario	
	non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 - Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in	
	volta, il numero, per una durata non superiore a tre esercizi.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci coo-	
	operatori oppure tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi. Gli Amministratori sono	
	rieleggibili.	
	Art. 31 - Compiti dell'Organo amministrativo	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società,	
	esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle	
	materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto	

dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 60 (sessanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

	2- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli
	intervenuiti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati del-
	la votazione;
	3- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi og-
	getto di verbalizzazione;
	4- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo
	reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare,
	ricevere o trasmettere documenti.
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il
	Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-
	scrizione del verbale sul relativo libro.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la
	deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha vo-
	tato chi presiede la seduta.
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale,
	se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si
	tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
	Art. 33 - Integrazione dell'Organo amministrativo
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministra-
	zione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice ci-
	vile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Con-
	trollo qualora quest'ultimo non sia nominato.

	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei	
	mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto	
	della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazio-	
	ne, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Am-	
	ministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nomina-	
	to, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari	
	cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine manda-	
	to.	
	Art. 35 - Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai	
	Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Diret-	
	tori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	

	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso confe-	
	rite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Con-	
	siglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti	
	1. La società può nominare un organo di controllo od un revisore. L'organo di controllo	
	può essere costituito o da un sindaco unico o da un Collegio Sindacale composto di tre	
	membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dai	
	soci in occasione della nomina dello stesso collegio. Nei casi previsti dal secondo e terzo	
	comma dell'art. 2477 cod. civ., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbli-	
	gatoria; in tal caso si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.	
	2. La struttura e i membri dell'organo di controllo sono decisi dai soci in sede di nomina.	
	Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di ap-	
	provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili e	
	il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della	
	durata del loro ufficio.	
	3. Nel caso di nomina di un Collegio Sindacale, le riunioni possono essere tenute con	
	mezzi di telecomunicazione in conformità alle disposizioni sopra previste in materia di	
	Assemblea dei soci.	
	4. I membri dell'organo di controllo hanno i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e	
	2043bis cod. civ. ed esercitano la revisione legale dei conti della società, salvo che ciò	
	non sia consentito nei casi previsti dalla legge.	
	5. All'organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste sul Col-	
	legio Sindacale per le società per azioni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	

Art. 37 - Clausola compromissoria		
Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano a		
oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, sono devolute ad un arbitro		
che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribu-		
nale nella cui circoscrizione la società ha sede. L'arbitro formerà la propria decisione ex		
lege in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le		
norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.		
TITOLO VIII		
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE		
Art. 38 - Scioglimento anticipato		
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liqui-		
datori stabilendone i poteri.		
Art. 39 - Devoluzione del patrimonio finale		
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquida-		
zione sarà devoluto nel seguente ordine:		
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente riva-		
lutate a norma del precedente articolo 23, lettera d) e dei dividendi deliberati e non an-		
cora corrisposti;		
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente riva-		
lutate a norma del precedente articolo 23, lettera d) e dei dividendi deliberati e non an-		
cora corrisposti;		
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui		
all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.		
TITOLO IX		
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		